



COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 16 del 31/05/2022.

Adunanza di Prima convocazione sessione straordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) - ESERCIZIO 2022

L'anno duemilaventidue addì trentuno del mese di Maggio alle ore 20:00 presso la sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale presieduto dalla Consigliera Comunale, Arch. Sabina Cerri, con l'assistenza del Segretario Generale, Dott. Gaetano Emanuele.

Eseguito l'appello risultano:

| NOMINATIVO | P | A | NOMINATIVO | P | A |
|--------------------|---|---|-----------------------|---|----|
| LANARO FRANCESCO | P | | RONCARI LUCA RUGGERO | | AG |
| FRIGO ANGELO | P | | PERIN GIOVANNI | P | |
| PELOSO ELENA | P | | GONZATO ENZO | P | |
| NERVO DANIELA | P | | BERTOCCHI PAOLA MARIA | P | |
| ROSSI LUISA | P | | FACCIN DARIO | | A |
| ZAMPERETTI PIETRO | P | | CABIANCA LUCA | P | |
| ZARANTONELLO ANNA | P | | URBANI PATRIZIA | P | |
| CERRI SABINA | P | | ALTOLINI DIEGO | | AG |
| AMBROSINI GIOVANNI | P | | | | |

Presenti: 14 - Assenti: 3

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio comunale Arch. Sabina Cerri, dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1 - commi da 641 a 668 - della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni, di disciplina dell'applicazione della TA.RI. (Tassa Rifiuti) ed in particolare:

- i commi 650 e 651 secondo cui la TA.RI. è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare e il Comune, nella determinazione delle tariffe, tiene conto dei criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e, per la determinazione della tariffa, dei criteri stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il comma 654 secondo cui deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- il comma 655 in base al quale resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti;
- il comma 683 secondo cui le tariffe della tassa sui rifiuti da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio comunale entro il termine fissato da norma statale per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- il comma 702 fa salva la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate, prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

RICHIAMATO altresì, l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale assegna all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, precisando che tali funzioni sono attribuite con "i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla Legge n. 481/95";

RICHIAMATI i seguenti atti assunti da ARERA:

- la deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021;
- la deliberazione n. 444/2019/R/rif del 31/10/2019 recante "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*" che stabilisce, fra l'altro, i contenuti obbligatori delle bollette in termini di trasparenza e di chiarezza nei confronti dell'utenza;

- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 e successiva determinazione n. 2/DRIF/2021 recante chiarimenti sugli aspetti applicativi, che ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 disciplinandone le regole e le procedure;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1 – comma 1.4 della determinazione Arera 4 novembre 2021 n. 2/DRIF/2021, dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte, oltre all'importo del contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali, anche le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, le entrate derivanti da procedure sanzionatorie ed ulteriori partite approvate dall'Ente territoriale competente;

RICHIAMATI i seguenti articoli della Legge 25/02/2022, n. 15 di conversione del D.L. 30/12/2021, n. 228 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi:

- art. 3, co. 5-quinquies il quale prevede che: *“a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;
- art. 3, co. 5-sexiesdecies il quale dispone che: *il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte dei enti locali, previsto dall'articolo 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.lgs. n. 267/2000, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 24 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022”*;

VISTO l'art. 43, comma 11, del D.L. 17/05/2022, n. 50 che integra l'art. 3, co. 5-quinquies aggiungendo il seguente periodo:

- *“Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione di bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

RICHIAMATI :

- l'articolo 1, comma 767 della legge 160/2019, il quale dispone che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del MEF entro il 28 ottobre dello stesso anno;
- l'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019, che introduce all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, il comma 15-ter il quale dispone, fra l'altro, che a decorrere dall'anno d'imposta 2020 i versamenti T.A.R.I. la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre dell'anno cui si riferiscono, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

RICHIAMATA la deliberazione già approvata nella presente seduta inerente la presa d'atto del Piano Economico Finanziario relativo al ciclo integrato del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2022-2025, che ha determinato - per l'anno 2022 - nel rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 del MTR-2 , un costo complessivo come di seguito indicato:

| | |
|--|------------------------|
| | TOTALE PEF 2022 |
|--|------------------------|

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| *TOTALE PEF 2022 di cui: | 1.022.612= |
| Quota Variabile TVa | 760.138= |
| Quota Fissa TFa | 262.474= |

***Totale Entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021**

RICORDATO l'art. 58 quinquies del D.L. n. 124/2019, coordinato con la legge di conversione n. 157/2019, che, modificando l'Allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999, prevede con decorrenza da 01/01/2020 che gli studi professionali vengano inquadrati nella categoria 12 anziché in categoria 11 dell'elenco utenze non domestiche >5000 ab.;

RICORDATO inoltre, che ai sensi dell'art. 238, comma 10 del D. Lgs. n. 152/2006 recante le "Norme in materia Ambientale" come introdotto dal D.Lgs. n. 116 del 3/09/2020, le utenze non domestiche che scelgono di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori dal servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della quota variabile del tributo;

VISTI i dati forniti dall'ufficio tributi riguardanti il numero delle utenze, domestiche e non domestiche, con le relative superfici e categorie, presenti nel database dell'ufficio;

RITENUTO, pertanto, di articolare la tariffa in modo da coprire integralmente i costi di gestione del servizio previsti per l'anno 2022 sulla base delle formule e delle tabelle 1A, 2, 3A, 4A, di cui al D.P.R. n. 158/1999, ed in particolare delle formule che qui si riportano:

Per le utenze domestiche :

$$TFd(n, S) = Quf \cdot S \cdot Ka(n)$$

dove:

- TFd (n, S) rappresenta la quota fissa della tariffa per una utenza domestica con n componenti il nucleo familiare ed una superficie pari a S ;
- Quf è la quota unitaria (euro/mq.) data dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per coefficiente di adattamento (Ka) di cui alla tabella 1A;

$$TVd = Quv \cdot Kb(n) \cdot Cu$$

dove:

- TVd rappresenta la quota variabile della tariffa per una utenza domestica con n componenti del nucleo familiare;
- Quv è la quota unitaria data dal rapporto tra quantità totale dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche ed il numero delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corretto per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb) di cui alla tabella 2;
- Cu è il costo unitario (euro/Kg) dato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle stesse utenze domestiche.

Per le utenze non domestiche :

$$TFnd(ap, S_{ap}) = Qapf \cdot S_{ap} \cdot Kc(ap)$$

dove:

- $TFnd(ap, S_{ap})$ rappresenta la quota fissa della tariffa per una utenza non domestica che svolge una attività produttiva ap ed ha una superficie pari a S_{ap} ;
- $Qapf$ è la quota unitaria (euro/mq.) data dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali e aree occupati dalle utenze medesime, corretta per coefficiente di produzione (Kc) di cui alla tabella 3A;

$$TVnd(ap, S_{ap}) = Cu \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kd(ap)$$

dove:

- $TVnd(ap, S_{ap})$ rappresenta la quota variabile della tariffa per una utenza non domestica che svolge un'attività produttiva ap ed ha una superficie pari a S_{ap} ;
- Cu è il costo unitario (euro/Kg) dato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle stesse utenze non domestiche.
- $Kd(ap)$ è il coefficiente potenziale di produzione di Kg/mq. per anno di una attività produttiva di cui alla tabella 4A;

DATO ATTO che il Consiglio di Bacino “Vicenza” - Ente Territoriale di Coordinamento, seppur costituito non è ancora operativo in ordine all'esercizio della funzione di “determinazione delle tariffe dell'utenza per quanto di competenza” e, pertanto, ogni Comune provvede in merito alla determinazione alle proprie tariffe rifiuti;

RICORDATO che:

- a) si utilizzano i coefficienti della tabella 1A, riferiti al nord dell'Italia, relativi alle famiglie fino a sei o più componenti;
- b) si utilizzano i coefficienti medi della tabella 2, riferiti a famiglie fino a sei o più componenti;
- c) si utilizzano i coefficienti medi delle tabelle 3A e 4A, riferiti al nord dell'Italia con eccezione per le categorie 12, 22, 23, 24 e 27 per le quali si sono utilizzati dei coefficienti differenziati;
- d) alle utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica e che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo del materiale prodotto, si applica una riduzione del 15 per cento della tariffa;
- e) per le utenze domestiche tenute a disposizione (secondo case), per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero e per gli alloggi a disposizione di utenti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di una unità;

- f) i costi totali di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani si imputano, sulla base dei dati storici, verifiche empiriche e delle variazioni intervenute nel corso degli esercizi precedenti, per il 70% alle utenze domestiche e per il 30% alle utenze non domestiche;

PRESO ATTO dei seguenti risultati:

Per le utenze domestiche

| | |
|--|---------------|
| Costi fissi previsti per l'anno 2022 | € 194.429,11= |
| Costi variabili previsti per l'anno 2022 | € 563.076,56= |

Per le utenze non domestiche

| | |
|--|---------------|
| Costi fissi previsti per l'anno 2022 | € 78.742,20= |
| Costi variabili previsti per l'anno 2022 | € 253.741,02= |

RICHIAMATO l'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 ai sensi del quale "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";

RICHIAMATO l'art. 22 – "*Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive*", comma 4, del Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 29/06/2021;

DATO ATTO che l'onere derivante dalla riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, trova copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ACQUISITI:

- il parere dell'organo di revisione dell'ente in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e della Giunta comunale, la discussione integrale è conservata agli atti su supporto informatico i cui contenuti sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ente;

VISTO l'esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

- Presenti n. 14;
- Favorevoli n. 14;
- Contrari n. //;
- Astenuti n. //;

DELIBERA

1. DI APPROVARE le tariffe TARI per l'anno 2022 e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 "metodo normalizzato", ovvero:
 - i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd, necessari alla determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, nei limiti previsti dal D.P.R. 158/1999;
 - la ripartizione percentuale dei costi del servizio tra utenza domestica e non domestica come segue: Utenze domestiche: 70% e Utenze non domestiche: 30%;
2. DI DARE ATTO che:
 - l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, trova copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;
 - le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";
 - le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01/01/2022;
 - ai sensi dell'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5%;
3. DI DETERMINARE, per l'anno 2022, le seguenti tariffe TARI elaborate in base alle risultanze del Piano Economico Finanziario relativo alla gestione del servizio integrato di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani predisposto secondo i criteri previsti dal nuovo metodo MTR-2 e validato dal Consiglio di Bacino "Vicenza" – Ente Territoriale Competente, con deliberazione del Comitato n. 14 del 19/05/2022:

| UTENZE DOMESTICHE | | | | |
|-------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Nr. Componenti | Ka applicato | Kb applicato | Parte fissa €/mq. | Parte variabile € |
| 1 | 0,80 | 0,80 | 0,189 | 52,430 |
| 2 | 0,94 | 1,60 | 0,222 | 104,860 |

| | | | | |
|---------|------|------|-------|---------|
| 3 | 1,05 | 2,05 | 0,248 | 134,360 |
| 4 | 1,14 | 2,60 | 0,269 | 170,400 |
| 5 | 1,23 | 3,25 | 0,290 | 213,000 |
| 6 o più | 1,30 | 3,75 | 0,307 | 245,770 |

| UTENZE NON DOMESTICHE | | | | | |
|-----------------------|---|--------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Nr. | Attività | Kc applicato | Kd applicato | Parte fissa €/mq. | Parte variabile €/mq. |
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,54 | 4,39 | 0,180 | 0,579 |
| 2 | Cinematografi e teatri | 0,37 | 3,00 | 0,123 | 0,396 |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,56 | 4,55 | 0,186 | 0,600 |
| 4 | Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi | 0,82 | 6,73 | 0,275 | 0,888 |
| 5 | Stabilimenti balneari | 0,51 | 4,16 | 0,171 | 0,549 |
| 6 | Esposizioni, autosaloni | 0,43 | 3,52 | 0,143 | 0,464 |
| 7 | Alberghi con ristorante | 1,42 | 11,65 | 0,477 | 1,536 |
| 8 | Alberghi senza ristorante | 1,02 | 8,32 | 0,341 | 1,097 |
| 9 | Case di cura e riposo | 1,13 | 9,21 | 0,378 | 1,215 |
| 10 | Ospedali | 1,18 | 9,68 | 0,396 | 1,277 |
| 11 | Uffici e agenzie | 1,30 | 10,62 | 0,435 | 1,400 |
| 12 | Banche, istituti di credito e studi professionali | 0,61 | 5,03 | 0,205 | 0,663 |
| 13 | Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 1,20 | 9,85 | 0,403 | 1,299 |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,46 | 11,93 | 0,488 | 1,573 |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 0,72 | 5,87 | 0,240 | 0,774 |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli | 1,44 | 11,74 | 0,482 | 1,548 |
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe : parrucchiere, barbiere, estetista | 1,29 | 10,54 | 0,431 | 1,389 |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe : falegname, | 0,93 | 7,62 | 0,310 | 1,005 |

| | | | | | |
|----|--|------|-------|-------|-------|
| | idraulico, fabbro, elettricista | | | | |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 1,25 | 10,25 | 0,420 | 1,352 |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione | 0,65 | 5,33 | 0,218 | 0,703 |
| 21 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,82 | 6,71 | 0,275 | 0,884 |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 5,57 | 45,67 | 1,870 | 6,023 |
| 23 | Mense, birrerie, hamburgerie | 4,85 | 39,78 | 1,628 | 5,246 |
| 24 | Bar, caffè, pasticceria | 3,96 | 32,44 | 1,329 | 4,278 |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 2,39 | 19,61 | 0,802 | 2,586 |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 2,08 | 17,00 | 0,696 | 2,242 |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 7,17 | 58,76 | 2,407 | 7,750 |
| 28 | Ipermercati di generi misti | 2,15 | 17,64 | 0,722 | 2,326 |
| 29 | Banchi di mercato genere alimentari | 5,21 | 42,74 | 1,749 | 5,637 |
| 30 | Discoteche, night-club | 1,48 | 12,12 | 0,495 | 1,598 |

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, il presente provvedimento sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sulla pagina dedicata sul sito web del comune di Cornedo Vicentino, in osservanza alle disposizioni prescritte dalla deliberazione n. 444/2019 di ARERA;
6. DI INCARICARE il Responsabile dell'Area Finanziaria e tributi all'esecuzione delle disposizione contenute nel presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) -
ESERCIZIO 2022**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Del Consiglio Comunale

Arch. Sabina Cerri

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Segretario Generale

Dott. Gaetano Emanuele

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)